



DOCUMENTO DI INDIRIZZO **PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PUBBLICISTI**

PREMESSA: La professione giornalistica è profondamente mutata negli anni che sono trascorsi dall'approvazione della legge 69/1963. I principi su cui essa si fonda sono validi oggi come allora, ma la struttura delle redazioni e l'articolazione delle mansioni hanno subito sostanziali modifiche. Per l'accesso all'elenco dei professionisti – in attesa di una radicale riforma da tempo sollecitata da parte dell'Ordine e di altri organismi di categoria – si è provveduto con interpretazioni dell'art. 34 che hanno consentito un più esteso riconoscimento della pratica giornalistica e, contemporaneamente, l'obbligatorietà della frequenza a corsi di preparazione che precedono l'esame.

Procedure nuove risultano necessarie anche per l'accesso all'elenco dei pubblicisti. In particolare perché nel frattempo è stato riconosciuto il loro diritto ad assumere la direzione responsabile di una testata, e a far parte integrante del lavoro redazionale. Pur nella distinzione tra i due elenchi, si è realizzata cioè una convergenza progressiva tra pubblicismo e professionismo; per le responsabilità, il rispetto delle leggi e delle norme deontologiche - compreso il divieto di fare pubblicità - i doveri dei giornalisti sono totalmente identici, senza distinzione tra un elenco e l'altro. Una risposta piena alle nuove esigenze potrà derivare soltanto da una riforma legislativa, tuttavia alcuni adeguamenti risultano possibili anche nel quadro normativo ancora vigente.

LA PROCEDURA DOVRA' UNIFORMARSI AI SEGUENTI INDIRIZZI

Per iniziativa del Consiglio regionale, o eventualmente a dimensione interregionale, saranno tenuti periodicamente corsi di formazione per i futuri giornalisti dedicati in particolare al complesso delle norme deontologiche che la categoria si è data, oltre che al quadro legislativo che concerne la professione (Costituzione della Repubblica; diritto all'informazione e libertà di stampa; legge istitutiva dell'Ordine e distinzione tra informazione e comunicazione, con particolare riferimento al divieto di fare pubblicità; legge sulla stampa; legge

sulla privacy, Carta dei doveri più tutte le specifiche settoriali come quelle per l'informazione economica e lo sport, Carta di Treviso, Carta di Roma,). Complessivamente si tratta di gran parte delle materie delineate nei moduli 1 e 2 del Progetto elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico per la preparazione dell'esame dei professionisti.

Una formulazione "di base" di tali corsi dovrà essere elaborata a cura del Consiglio Nazionale e fornita ai Consigli Regionali, che potranno adattarla alle proprie esigenze o anche ampliarla, in un quadro di riferimento nazionale.

Tali corsi dovranno essere rivolti a chi richiede l'iscrizione all'elenco dei pubblicitari, avranno carattere obbligatorio, e si concluderanno con la certificazione che siano stati seguiti con diligenza e con profitto. Per non ritardare l'iter di valutazione delle domande di iscrizione si dovrà prevedere che ai corsi si possa accedere prima del compimento dei due anni di attività giornalistica di collaborazione. E' opportuno prevedere che i corsi possano essere seguiti on-line da chi non abbia la possibilità di intervenire di presenza per ragioni di distanza o di orario. I corsi on-line potranno essere curati direttamente dall'Ordine regionale, o elaborati a livello nazionale per essere messi a disposizione sul web; dovranno contenere sistemi di certificazione della frequenza e un accesso, in forma riservata, a funzioni di test per la verifica e la auto-verifica dell'apprendimento.

A parte l'istruttoria della pratica per l'iscrizione, che dovrà verificare l'adeguatezza e la continuità del lavoro svolto, in coerenza con l'ultimo comma dell'art.34 del Regolamento ("il Consiglio regionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati"), il Consiglio provvederà a convocare il richiedente per una illustrazione dell'attività e del materiale giornalistico prodotto; tale colloquio, che il Consiglio regionale potrà eventualmente delegare ad una apposita commissione, farà riferimento al materiale allegato alla domanda di iscrizione, e potrà concernere anche le conoscenze sulle materie legislative e deontologiche trattate nei corsi.

La deliberazione del Consiglio regionale relativa all'iscrizione sarà in ogni caso adottata in camera di consiglio.